

Sentenza n°  
R.G. 12558  
R.Dep.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI Milano  
SEZIONE II° CIVILE

In persona del giudice istruttore, dott. Alida Paluchowski, decidente in funzione di giudice unico ai sensi dell'ART. 50 BIS C.P.C., così modificato dalla legge 08.07.1998 n. 270, art. 98, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto notificato in data 22.05.2006 a ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Milano

DA

FALLIMENTO VERO COMMUNICATION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore dott. Paolo Beretta Zanoni, elettivamente domiciliato in Milano (MI) via Mauro Macchi 27 presso lo studio dell'avv. Gianfranco Benvenuto che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e di decreto di autorizzazione del giudice delegato dott. Filippo D'Aquino (allegato A in atti)

ATTORE

CONTRO

BANCO BPM S.P.A. elettivamente domiciliata in Verona, Via Leoncino, 16 37121 Verona e difesa dall'avv. To ZORZI ALBERTO foro di Milano in forza di delega a margine della comparsa di costituzione;



CONVENUTA

OGGETTO

Azione revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente bancario;

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2018, le parti costituite così

CONCLUDEVANO:

PER L'ATTORE:

Accertato che la banca convenuta alla data del 30/6/2015 era consapevole dello stato di insolvenza della Vero Communication s.r.l., revocare ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 2°, l.f. e 70, comma 3°, l.f. l'importo di 120.001,01 (ovvero quello diverso che risultasse di diritto), quale differenza tra l'importo massimo raggiunto dalle sue pretese nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e l'ammontare residuo delle stesse alla data in cui si è aperto il concorso e, conseguentemente, condannarla al pagamento dell'importo revocata, il tutto oltre interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria di compensi e spese.

PER LA CONVENUTA:

Rigettarsi le domande tutte proposte dal fallimento Vero Communication srl in liquidazione nei confronti del Banco BPM S.p.A. in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, ed in particolare per l'insussistenza sia del presupposto soggettivo che del presupposto oggettivo. Con vittoria di spese e compensi di lite.



Esposizione concisa dei motivi di fatto e diritto della decisione.

Il FALL.VERO COMMUNICATION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore dott. Paolo Beretta Zanoni, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 10.03.2017 conveniva in giudizio BANCO BPM S.P.A., già Credito Bergamasco, per sentirla condannare alla restituzione, in suo favore, dell'importo di 120.001,01 € , ai sensi dell'art. 67 comma secondo l.f., previa verifica della conoscenza, da parte della banca dello stato di insolvenza della Vero Communication s.r.l. nei sei mesi anteriori alla declaratoria di fallimento della debitrice. Il curatore asseriva che, nel momento in cui la Vero Communication s.r.l. aveva iniziato l'attività di rientro, vi fossero degli elementi che dimostravano la conoscenza dello stato d'insolvenza della debitrice in capo alla banca, in quanto la stessa ha dato inizio ad una sensibile attività di riduzione dei fidi sin dall'inizio del 2015, con progressiva riduzione dei crediti autoliquidanti e aumento del tasso d'interesse al 19,5%. Concludeva, quindi, chiedendo di revocare l'importo di 120.001,01 € e condannare la banca al pagamento dell'importo revocato.

BANCO BPM S.P.A. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande di parte attrice e contestava l'insussistenza tanto del presupposto soggettivo quanto di quello oggettivo. In particolare, la banca convenuta, contestava genericamente che fosse stata fornita la prova dell'esistenza dei requisiti di consistenza e durevolezza delle rimesse volte alla riduzione dell'esposizione debitoria , poiché la produzione dei mastrini e degli estratti conto era insufficiente, valendo al più come indizio, liberamente apprezzabile. Rilevava, inoltre, la non revocabilità delle rimesse in quanto soggette alle pattuizioni contrattuali contenute nei contratti di apertura di credito e qualificava l'operazione posta in essere come patto di compensazione volontaria ai sensi dell'art. 1252 c.c.;

Concludeva, quindi, chiedendo rigettarsi tutte le domande proposte dal fallimento.

In data 23.01.2018 le parti precisavano le conclusioni e, su di esse, la causa era riservata per la decisione dopo il deposito delle note conclusive autorizzate.

Nel caso di specie, la revocatoria è instaurata ai sensi dell'art. 67, comma 2°, l.f. e riguarda le rimesse effettuate su un conto corrente bancario nel termine di 6 mesi prima del fallimento della società debitrice Vero Communication s.r.l., qui positivamente riscontrato, per il quale vige un onere della prova ordinario in capo al curatore, sia in ordine al presupposto oggettivo che a quello soggettivo.



La richiesta di dichiarazione d'inefficacia formulata dal fallimento riguarda una fattispecie di c.d. nuovo rito , in quanto il fallimento è stato dichiarato in data 3.12.2015, pertanto essa presuppone il pagamento di debiti liquidi, certi ed esigibili, avvenuto nello spazio temporale di sei mesi previsto dal secondo comma dell'art. 67 l.f. in presenza di c.d." *scientia decoctionis*" il cui onere della prova spetta al curatore.

Occorre, quindi, esaminare l'esistenza dei requisiti della revocatoria ex 67 comma 2 l.f., della legge n. 267 del 1942, anche alla luce della natura della revocatoria esperita che è rivolta ad una Banca, per la quale di regola la revoca delle rimesse è esclusa, salvo che la curatela provi che esse abbiano ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione della fallita nei confronti della Banca .

Per ciò che riguarda il primo requisito, quello oggettivo, si rileva che le rimesse per 120.001, 01 euro , non sono contestate nell'importo e nemmeno nella ricezione , ma solo in ordine alla loro natura di rimesse revocabili in quanto capaci di ridurre l'esposizione in modo consistente e durevole, tali da essere al di fuori della esenzione di cui al 67 terzo comma lettera B).

Le caratteristiche di operatività del conto qui oggetto di disamina sono quelle del c.d. conto congelato, in quanto nel corso del 2015, vi sono stati solo accrediti e nessun prelievo per l'utilizzo da parte della fallita, e gli unici addebiti sono per bolli e interessi, ovvero importi a favore della banca per commissioni o interessi e competenze. Tale constatazione consente di affermare che la **residua esperibilità** dell'azione revocatoria, dopo la riforma del decreto competitività del 2005 è per lo più **correlata ad un andamento del conto** necessariamente **anomalo come quello in esame** . La riduzione in modo consistente e durevole della esposizione, infatti, si può realizzare in concreto principalmente, ad avviso di chi scrive, quando la banca imponga dei rientri o privi, di fatto, il cliente della disponibilità di prelevare dal conto. Ciò fa sì che tutte le rimesse oggetto di revocatoria siano in realtà durevoli. Occorre poi esaminare se le stesse siano anche consistenti. In proposito si rileva che il tema della consistenza è certamente uno dei più delicati della revocatoria uscita



dalla riforma del 2005, in quanto la consistenza non è un parametro assoluto ed oggettivo, ma deve essere comparata e declinata nella fattispecie, avuto cioè riferimento sia alla entità massima del debito, alla entità dello stesso al momento della rimessa, alle peculiarità del rapporto e, quindi, alla entità ricorrente dei versamenti eseguiti tra le parti ed, eventualmente dei prelievi ( cfr. tra le altre Trib Treviso 23.03.2016 n. 14861).

Tenute presenti queste caratteristiche, considerato che il massimo della esposizione corrisponde al rientro eseguito, 120.001,01 euro, preso atto che le operazioni eseguite di regola avevano una entità economica ridotta, il decidente ha scartato il versamento più alto e quello più basso, individuato il numero residuo di operazioni, 22, di versamento, e suddiviso per tale numero il rientro, realizzatosi, al netto della entità del più alto e più basso dei versamenti ed ha individuato una media ponderata di valore pari a 3.168,45 euro per ciascuna rimessa. Quindi ogni rimessa inferiore a tale importo non può considerarsi ragionevolmente consistente e rimangono perciò solo 9 rimesse revocabili su 24, per globali euro 119.801,00 ( su 131.843,00 di rimesse globali ) . Poiché tale importo si trova all'interno della c.d. differenza di massimo scoperto, che rappresenta il reale rientro contabile della banca, è sicuramente integralmente revocabile in termini oggettivi .

Occorre ora affrontare il tema della c.d. scientia decoctionis , ovvero dell'elemento soggettivo della Banca al momento della ricezione delle rimesse , tra il 23. 06.2015 ed il 30.11.2015 ( cfr. estratto conto prodotto dal fallimento come doc. 11 del fallimento ).

Il sintomo più significativo secondo la tesi del fallimento ( ed anche l'unico derivante direttamente dal rapporto tra le parti, ) è l'andamento del conto, costantemente teso al rientro , tanto che esso ha ospitato solo il rimborso degli interessi, dei bolli e commissioni e competenze, e nessuna altra operazione passiva è stata consentita al



cliente, riuscendo a riportare in pari, il saldo negativo di 120.001,01 del giugno 2015 a novembre 2015. La banca nega tale considerazione sostenendo che il conto operava normalmente. Basta però un'analisi del tutto superficiale degli estratti prodotti quale doc. 11 dal fallimento per smentire le difese della banca. Si tratta di una ipotesi in cui i fidi non sono stati formalmente revocati, ma solo ridotti, ma la operatività normale del conto è stata del tutto inibita, ciò consente di rinvenire l'a ipotesi comunemente definita di "conto congelato", il cui unico andamento è il rientro tramite gli accrediti provenienti dalla clientela. L'andamento anomalo, però non è caratteristico dei soli ultimi sei mesi di operatività del conto prima del fallimento, essendo possibile riscontrare, dall'esame dell'estratto prodotto come doc. 11, che il rientro costante è iniziato a partire dal gennaio del 2015. Da tale periodo, anche gli altri istituti hanno provveduto a ridurre progressivamente l'esposizione nei confronti della società, circostanza che emerge dalla consultazione delle segnalazioni alla centrale rischi prodotte quale doc. 12 . Si può infatti apprezzare che anche la Banca Popolare di Milano, La Popolare di Sondrio, la Banca Popolare di Vicenza hanno costantemente nel periodo indicato ridotto i crediti a revoca e quelli autoliquidanti, come pure si sono ridotte le garanzie fornite dal Gruppo Veneziani , di cui la società faceva parte. In proposito, si noti che tutte le esposizioni , pressochè, appaiono garantite dalla Guido Veneziani, società editrice dell'Unità, giornale che ha attraversato una crisi irreversibile ed un tramonto e scomparsa di rilevante gravità. Essa è entrata in crisi grave nel maggio, giugno 2015, comparando sui giornali per tale ragione ( cfr Doc. 7 e 7-i e 8) dai quali emerge l'imputazione di bancarotta fraudolenta ventilata nel maggio 2015 per lo stesso veneziani e dalla consultazione del sole 24 ore emerge che i giornalisti avevano iniziato uno sciopero a oltranza. Trattasi di notizie molto diffuse proprio perché la Veneziani editava un giornale come si è detto L'Unità. Ciò fa sì che appaia non credibile l'ignoranza da parte della Banca, operatore



specializzato del Credito, della crisi irreversibile del gruppo di cui la Vero Communications faceva parte e che la garantiva sotto il profilo della solvibilità della cliente. Il comportamento della banca dimostrato dall'estratto conto conferma che la conoscenza vi era e che la banca era ricorsa allo strumento del congelamento per rientrare della sua esposizione, senza formalmente procedere alla revoca totale degli affidamenti che si qualifica come atto sensibile sotto il profilo della scientia decoctionis.

Ritenuta provata, sia in forza del rapporto contrattuale specifico intercorso e dell'andamento del conto, sia in forza degli elementi presuntivi, deducibili dalla visura della Centrale rischi e dalle notizie di stampa sul gruppo di appartenenza, la conoscenza della crisi irreversibile in cui versava la società da parte della Banca, si deve affermare la revocabilità delle rimesse in precedenza individuate e oggettivamente consistenti e durevoli per euro 119.801,00. Tale somma deve essere restituita in favore del fallimento maggiorata degli interessi legali medio tempore vigenti a far tempo dal 17.05.2017 data di notifica del ricorso 702 bis c.p.c. giacché l'azione promossa è un'azione avente natura costitutiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta. Esse, considerato il valore della controversia ritenuto in sentenza, la sua difficoltà e l'impegno profusivi, vengono liquidate in complessivi Euro 379,50 per spese, euro 6000,00 per competenze oltre Iva, c.p.a e rimborso spese forfetario come per legge. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.

### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, sulla dichiarazione di inefficacia richiesta dal FALL. N. 1043/15 G.D. D'AQUINO VERO COMMUNICATION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE disattendendo parzialmente la domanda, il Tribunale

**DICHIARA**



La inefficacia nei confronti della massa dei pagamenti per euro 119.801,00 eseguiti tra il 23.06.2015 ed il 30.11.2015 nei confronti della convenuta e conseguenzialmente

**CONDANNA**

BANCO BPM S.P.A. alla restituzione in favore del fallimento Vero Communication s.,r.l. in liquidazione della somma di euro 119.801,00 oltre interessi legali a far tempo dal 17.05.2017;

**CONDANNA**

La convenuta alla rifusione delle spese di lite della procedura, liquidate in complessivi Euro 379,50 per spese, euro 6000,00 per competenze oltre Iva, c.p.a e rimborso spese forfetario come per legge;

**DICHIARA**

La presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge

Così deciso in Milano il 08/02/2018

Il giudice unico estensore.

Dott. Alida Paluchowski.

ILCASO.it





IL CASO.it

